



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2024)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN DATA 8 E 9 GIUGNO 2024 E
SUCCESSIVO TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 23 E 24 GIUGNO 2024 PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, della l. 6 luglio 2012, n. 96

Comune di Sant'Antimo

Componenti del Collegio:

I Referendario	Ilaria Cirillo	Presidente (relatore)
I Referendario	Tommaso Martino	Componente (relatore)
Referendario	Concetta Ilaria Ammendola	Componente (relatore)

Collaboratori:

Severina Cotroneo - Elisabetta Scarano

INDICE

PARTE GENERALE	Pag.	3
PARTE SPECIALE: COMUNE DI SANT'ANTIMO	Pag.	13

PARTE GENERALE

INTRODUZIONE

La legge 6 luglio 2012, n° 96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, così come recentemente novellata a cura dell'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n° 116) ha innovato la disciplina in materia di rimborsi delle spese elettorali ai partiti, degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché dei controlli da parte dei vari organi preposti.

L'art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale introducendo nell'ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti *“ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

Il *“sistema locale elettorale”* è costruito mediante la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, più precisamente il comma 6 dell'art. 13 della legge n°

96/2012, rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n° 515/1993:

art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;

art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

art.13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;

art.14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;

art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La presente relazione, che si compone di due parti (una parte generale e una parte speciale), redatta ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n° 96, e dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n° 515, espone gli esiti del controllo eseguito sui rendiconti presentati dai partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla consultazione elettorale del 8 e 9 giugno 2024, con ballottaggio in data 23 e 24 giugno 2024, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti della Regione Campania, che risultano essere Avellino, Aversa, Casoria, Castellammare di Stabia, Sant'Antimo, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata e Sarno così come previsto nel verbale n° 1 del 4 novembre 2025.

1. *Il quadro normativo*

Nell'ambito di un percorso evolutivo approdato all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (D.L. 28 dicembre 2013, n° 149 "*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*", convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n° 13), la legge 6 luglio 2012, n° 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, con obbligo solo per quelli con più di 30.000 abitanti di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

La normativa opera una netta separazione tra l'obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti. In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti, presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

L'articolo 13 della legge n° 96/2012 ha previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni e mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella legge n° 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che hanno necessitato, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n° 24/2013 e n° 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi che hanno guidato le attività svolte dal Collegio consistenti nella verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a supporto delle spese stesse. A tal riguardo, la Sezione delle Autonomie nella richiamata deliberazione n° 24/2013 ha chiarito che "per conformità a legge" deve intendersi, *"in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale"*.

2. Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, in base alla normativa previgente al

Presidente del consiglio dell'ente interessato; successivamente la novella ha indicato come destinatario il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio entro quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n° 515/1993 nel testo riformato a cura dell'art. 14-bis del decreto legge n° 149/2013 e come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n° 96/2012 e cfr. Sezione Autonomie delibera n° 12/2014).

L'obbligo di rendicontazione al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio sussiste esclusivamente per le spese sostenute da partiti, liste o movimenti. Restano escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di Sindaco o Consigliere comunale per i quali sussiste l'obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 515/1993 (cfr. Sezione Controllo Regione Liguria Delibera n. 169/2024/CSE; Sezione Controllo Regione Liguria Delibera n. 46/2022/CSE).

Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine "rappresentante", ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto ovvero, della comunicazione formale a contenuto negativo, da parte di un qualsiasi soggetto, avente un rapporto funzionale con la lista. Pertanto, sono state ritenute rituali le sottoscrizioni di coloro che si sono qualificati: legale rappresentante, delegato o presentatore di lista, candidato sindaco, segretario regionale o provinciale del movimento politico, tesoriere o mandatario.

In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto si osserva che lo stesso decorre dall'insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o di deposito *brevi manu* del rendiconto/dichiarazione. Resta salvo il puntuale accertamento volto ad identificare una violazione dell'obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione) rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest'ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n° 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio) prima di irrogare la sanzione accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da "*mero ritardo*" ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza "*a formale atto di contestazione*".

3. Contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l'indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art.12 della legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nell'ipotesi che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi (cfr. par. 3 della deliberazione delle Sezioni delle Autonomie n. 24/2013), si è ritenuto comunque necessario acquisire una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove mancante, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di "*dichiarazione negativa*") agli effetti del controllo da svolgersi nella presente sede.

Con riguardo alle fonti di finanziamento si ritiene che debbano essere indicate sia le fonti interne che le fonti esterne. Sul punto la Sezione delle Autonomie n° 24/2013 ha precisato che *"il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi."*

Per quanto sopra, con riferimento alle fonti interne, il Collegio ha ritenuto sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento con mezzi propri, intesi come fondi pervenuti dal bilancio del partito, anche, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione che con la sentenza n° 1352 del 18 febbraio 1999 ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle suddette fonti.

In ordine alle fonti esterne, contribuzioni volontarie erogate da soggetti terzi, il Collegio, ai sensi della novella normativa, nell'ipotesi di contributi di modesto importo raccolti in occasione di manifestazioni convegni pre-elettorali, ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'ammontare ricevuto e la generica indicazione della tipologia di finanziatori

(simpatizzanti e sostenitori privati), mentre, per contributi superiori a euro 500,00 nell'anno per soggetto erogatore, alla lista è stato richiesto ove non presentata, copia della documentazione (registro numerato) contenente l'identità dell'erogante, l'entità del contributo e la data dell'erogazione (art.1, co. 11, della legge n° 3 del 9 gennaio 2019, parzialmente modificato dall'art. 43, co. 3, lett. a), del decreto-legge n° 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, recante norme in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici).

Inoltre, l'attenzione del Collegio è stata incentrata anche sull'accertamento del rispetto delle disposizioni previste dall'art.7, commi 1 e 2, della legge n° 195/1974 (contributi concessi da persone giuridiche), dall'art.49, comma 3 bis, del d. lgs. n°231/2007 e successive modifiche (limitazioni all'uso del contante) e dall'art. 1, comma 12, legge n° 3/2019 (divieto di contributi provenienti da governi o enti pubblici stranieri, da persone giuridiche aventi sede all'estero non soggette a obblighi fiscali in Italia).

Infine, per nessuna lista si è resa necessaria acquisire la dichiarazione congiunta prevista dall'art.4, comma 3, della legge n° 659 del 18 novembre 1981, per contributi superiori a euro 3.000,00, importo modificato dall'art.1, comma 18, della legge 3/2019.

Relativamente alle spese, l'art. 13, comma 5, della legge n° 96/2012 prevede un limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l'art. 11, comma 1, della legge n° 515/93 indica, con un dettagliato elenco, le tipologie di spese relative alla campagna elettorale:

- a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;*
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;*
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*

Le citate voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11, prevede che: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”*, norma che il Collegio ha interpretato nel senso che la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. D'altra parte, tale lettura è coerente con la finalità perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute e non quella di determinare un'illogica dilatazione delle spese totali.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, negli otto comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

È tuttavia opportuno evidenziare che la normativa vigente affida la rilevazione di tale dato alle sole dichiarazioni rese dai soggetti politici nel rendiconto, stante anche la difficoltà oggettiva di svolgere accertamenti volti a riscontrare la completezza di tali dichiarazioni. È evidente l'incongruenza normativa posto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 15, comma 16 per il caso di *“riscontrata violazione”* di tale limite, viene a dipendere principalmente dal soggetto che dovrebbe subirne l'irrogazione.

4. Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Ai fini del controllo rileva, altresì, l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali e sebbene l'art. 13 della legge n° 96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-bis della legge n° 515/1993, in base al quale *“il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra*

la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione”, il Collegio, tenuto conto della specificità delle elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) e il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio. Peraltro, il Collegio ha considerato ammissibili singole spese effettuate in prossimità di tale periodo, purché risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

5. Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

Quanto alla individuazione dei termini per la conclusione delle attività di controllo trovano applicazione - in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 13 comma 6 della legge n° 96/2012 - l’art. 12 comma 3 della legge n° 515/1993. Tale disposizione, al secondo periodo, prevede che *“le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi”*. A tal riguardo è stato chiarito che *“il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell’elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l’obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l’ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”* (v. deliberazioni n° 24/2013/INPR e n° 12/2014/QMIG).

Rilevato, che la data di insediamento degli eletti varia da comune a comune e che i rendiconti non potranno pervenire tutti alla Sezione contemporaneamente, al fine di evitare incertezze circa la decorrenza del termine previsto per l’attività del Collegio, si è ritenuto individuare il *dies a quo* unico per tutti i Comuni che hanno partecipato alle consultazioni elettorali nell’anno 2024 nel giorno 20/01/2026, data in cui risulta pervenuto via PEC l’ultimo consuntivo, come da comunicazione del servizio di supporto (cfr. deliberazioni n° 58/2022/Veneto e n° 66/2022 Toscana). Si precisa altresì che alla luce delle ulteriori necessità istruttorie, il Collegio ha deliberato in data 24 marzo 2026 di prorogare il termine di scadenza di tre mesi.

Quanto alla disciplina del regime sanzionatorio la legge n° 96/2012 originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall'art. 14-bis, comma 2, decreto-legge n° 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n° 13 che, incidendo l'art. 13, comma 7, della legge n° 96/2012, riconosce la competenza per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 12/2014/QMIG).

Pertanto, al Collegio di controllo, il Legislatore consente di irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n° 96/2012, così come novellato dal decreto-legge n° 91/2014 convertito in legge n° 116/2014);
- b) da lire dieci milioni (euro 5.164,57) a lire cento milioni (euro 51.645,69), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f) della legge n° 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012 (art.15, comma 16, legge n° 515/1993 richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera f) della legge n° 96/2012).

In relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art.15, comma 19, della legge n° 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, pertanto troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Alla conclusione dell'attività di controllo, il Collegio non ha riscontrato alcuna violazione delle tre ipotesi sopra descritte.

Va peraltro rilevato che prevalentemente i rendiconti sono stati trasmessi con ritardo. A tale proposito, come sopra evidenziato, si richiama la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come scaduto il termine di presentazione del rendiconto, *"la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione"*, così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio ha già condiviso - secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Il Collegio ha ritenuto possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, ed è risultata di fatto sempre sanabile, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (superamento limite massimo di spesa), come già evidenziato, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti.

5. Attività istruttoria del Servizio di supporto del Collegio

Il Collegio di controllo sulle spese sostenute in occasione delle competizioni elettorali nel 2024 è stato individuato con il decreto n° 23 del 03/11/2025 nei magistrati Ilaria Cirillo, Tommaso Martino, Concetta Ilaria Ammendola (magistrato supplente Nappi Quintiliano Marco) e si è insediato in data 4 novembre 2025. Al fine di individuare formalmente gli Enti soggetti al suddetto controllo e per poter disporre della documentazione necessaria per la propria attività, il Collegio ha tra l'altro deliberato che venisse richiesto al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali l'elenco dei comuni della Regione Campania interessati da tornate elettorali nel corso dell'anno 2024, con l'indicazione delle formazioni e movimenti politici.

Con nota istruttoria n° 8687 del 05/11/2025 il Servizio di supporto ha inoltrato la suddetta richiesta.

Il Ministero dell'Interno con nota n° 9133 del 01/12/2025 ha trasmesso l'elenco dei comuni della Regione Campania, con le relative liste di candidati e movimenti politici, nei quali l'8

e 9 giugno 2024, con ballottaggio in data 23 e 24 giugno 2024, si sono svolte le elezioni amministrative.

Così come disposto dal Collegio, nella seduta del 04/11/2025, individuati i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che risultavano essere Avellino, Aversa, Casoria, Castellammare di Stabia, Sant'Antimo, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata e Sarno con successiva istruttoria si è proceduto a richiedere ai Prefetti competenti per territorio e ai Presidenti dei Consigli comunali di acquisire:

- 1) Certificazione attestante il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali con riferimento alla suindicata tornata elettorale;
- 2) Certificazione attestante l'elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti alla predetta elezione, con indicazione completa delle generalità e della residenza dei relativi rappresentanti; solo per i comuni, anche, attestazione delle utenze telefoniche e delle e-mail dei medesimi;
- 3) Certificazione attestante la data di convocazione dei comizi elettorali e di svolgimento delle elezioni, nonché la data di insediamento degli eletti.

Per quanto riguarda i rendiconti inviati direttamente alla Sezione, la documentazione allegata non risultava sempre idonea ai fini del controllo del Collegio e il Servizio di supporto proseguiva nella attività istruttoria utile per l'acquisizione di quant'altro necessario ai fini del controllo *de quo*.

Gli Uffici Territoriali del Governo e i Presidenti dei Consigli hanno dato riscontro alle suddette richieste.

Dall'esame della documentazione pervenuta, è risultato, peraltro, che le formazioni politiche tenute al deposito del consuntivo per le elezioni amministrative 2024 negli otto comuni interessati sono complessivamente 129 così suddivise per ciascun Ente:

- 1) Comune di Avellino: n° 16 liste.
- 2) Comune di Aversa: n° 17 liste.
- 3) Comune di Casoria: n° 10 liste.
- 4) Comune di Castellammare Di Stabia: n° 24 liste.
- 5) Comune di Sant'Antimo: n° 15 liste.

- 6) Comune di San Giuseppe Vesuviano: n° 17 liste.
- 7) Comune di Torre Annunziata: n° 18 liste.
- 8) Comune di Sarno: n° 12 liste.

In particolare, l'istruttoria, trasmessa anche alle Segreterie dei Presidenti dei Consigli comunali, mirava all'acquisizione di tutti i dati sottoelencati:

- 1) la presentazione del consuntivo regolarmente sottoscritto da un rappresentante;
- 2) l'individuazione della data di deposito del rendiconto;
- 3) il rispetto del limite massimo di spesa;
- 4) la indicazione nei consuntivi delle spese e delle fonti di finanziamento;
- 5) la conformità delle spese alle categorie previste dalla legge;
- 6) la presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate e alla liquidazione delle stesse.

Dalla verifica condotta dal Collegio su ciascun rendiconto pervenuto, di cui si dà sinteticamente conto di seguito, non è emersa alcuna delle condotte illecite previste dal combinato disposto dell'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 e dell'art. 15, commi 15 e 16, della legge n. 515/1993 (mancato deposito consuntivi, assenza indicazioni fonti di finanziamento, violazione limite massimo di spesa) sebbene risultino depositati oltre i termini di legge un numero rilevante di consuntivi.

Infine, l'ultimo atto relativo alle spese sostenute è stato trasmesso in data 20.01.2026 e acquisito in pari data al prot. Cdc n° 342/2026.

La suddetta dichiarazione risulta l'ultimo atto pervenuto dagli otto comuni che hanno partecipato alle elezioni nell'anno 2024.

Come detto, il Collegio in data 24 marzo 2026 ha disposto di prorogare il termine previsto dall'art. 12, comma 3, della citata legge 515 del 1993, stabilendo un termine ulteriore per la conclusione dei controlli in esame, per i supplementi istruttori richiesti al Comune di Avellino con la deliberazione n. 96/2026/CSE.

PARTE SPECIALE

Elezioni del 8/9 giugno 2024 - Ballottaggio 23/24 giugno 2024

A. Dati temporali.

Elezioni del 8/9 giugno 2024

Periodo di riferimento per la campagna elettorale: dal **12 aprile 2024** (data del Decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale) al **07 giugno 2024** (giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni) e **22 giugno 2024** (giorno precedente il turno di ballottaggio).

B. Dati dell'Ente

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: 26.483
- Tutte le formazioni politiche hanno rispettato i limiti previsti dall'art.13, comma 5, della legge n° 96/2012; il limite di spesa è di euro 26.483,00, secondo i dati trasmessi dal comune di Sant'Antimo (NA).

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: n° 15

1. CENTRO POPOLARE
2. IMPRESA FUTURO
3. NPD NUOVO PENSIERO DEMOCRATICO
4. PSDI
5. MARZOCHELLA SINDACO
6. PARTITO DEMOCRATICO
7. AGORA'
8. NUOVA SANT'ANTIMO
9. CON.TE PER S.ANTIMO
10. 80029 S.ANTIMO
11. S.ANTIMO TORNA VIVA
12. INSIEME PER S'ANTIMO
13. VOLTIAMO PAGINA
14. RINASCITA SANTANTIMESE NOI CON VOI

15. LIBERTA' PER SANT'ANTIMO

Insediamiento del Consiglio comunale: 31 07 2024

Scadenza del termine di 45 giorni: 14 09 2024

L'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 31 luglio 2024, conseguentemente la scadenza del termine per il deposito era il 14 settembre 2024.

C. Rendicontazione e risultanze istruttorie per lista

1) CENTRO POPOLARE

La lista "CENTRO POPOLARE" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

I delegati di lista Vincenzo Vergara e Giusy Maisto hanno depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo rispettivamente in data 24/09/2024 e 19/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

2) IMPRESA FUTURO

La lista "IMPRESA FUTURO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Francesco Esemplio ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 18/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

3) NPD NUOVO PENSIERO DEMOCRATICO

La lista "NPD NUOVO PENSIERO DEMOCRATICO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi il 8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Carmine Angelino ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 18/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

4) PSDI

La lista "PSDI" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Federica Fabozzi ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 18/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

5) MARZOCHELLA SINDACO

La lista "MARZOCHELLA SINDACO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Massimo Capuccio ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 21/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

6) PARTITO DEMOCRATICO

La lista "Partito Democratico" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Antimo Lamino ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 22/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

7) AGORA'

La lista "AGORA'" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Giuseppe Italia ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 25/11/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge

10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

8) NUOVA SANT'ANTIMO

La lista "NUOVA SANT'ANTIMO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi il 8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Vincenzo Di Spirito ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 4/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni. Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

9) CON.TE PER S.ANTIMO

La lista "CON.TE PER S.ANTIMO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Aurelio Russo ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 27/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

10) 80029 S.ANTIMO

La lista "80029 S.ANTIMO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Aurelio Russo ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 27/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

11) S.ANTIMO TORNA VIVA

La lista "S.ANTIMO TORNA VIVA" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Aurelio Russo ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 27/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

12) INSIEME PER S'ANTIMO

La lista "INSIEME PER S'ANTIMO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Angelo D'agostino ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 24/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna

spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

13) VOLTIAMO PAGINA

La lista "VOLTIAMO PAGINA" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l' 8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Sebastiano Puca ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 24/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

14) RINASCITA SANTANTIMESE NOI CON VOI

La lista "RINASCITA SANTANTIMESE NOI CON VOI " ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Antimo Brunaccini ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 24/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.

15) LIBERTA' PER SANT'ANTIMO

La lista "LIBERTA' PER SANT'ANTIMO" ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Sant'Antimo tenutesi l'8/9 giugno 2024 con turno di ballottaggio svolto il 23/24 giugno 2024.

Il delegato di lista Carlo Puca ha depositato un rendiconto presso la Sezione regionale di controllo in data 24/12/2024, oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n° 515, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto alcuna spesa, né ha ricevuto finanziamenti e contributi per la campagna elettorale delle suddette elezioni.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta e dell'esito della attività istruttoria espletata, ha ritenuto di non formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista indicata in epigrafe.